



*Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato  
Segretario Generale  
della Giustizia Amministrativa*

Ai sig.ri Dirigenti  
della Giustizia Amministrativa

LORO SEDI

**Oggetto:** Corte di Cassazione: condanna del ricorrente al pagamento delle somme in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96 c.p.c. – attribuzione codici entrata per iscrizione a ruolo.

L'art. 208 del d.P.R. 115/2002 dispone, in tema di riscossione delle spese, che *“se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato: a) per il processo civile, amministrativo e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo”*.

In tale ambito, all'esito di giudizi promossi dinanzi alla Corte di Cassazione avverso sentenze del Giudice Amministrativo, la Suprema Corte può chiedere agli uffici della Giustizia Amministrativa di procedere al recupero, oltre che del contributo unificato non versato e delle somme di cui all'art. 13 comma 1-*quarter* del d.P.R. 115/2002, anche delle somme di cui all'art. 96 c.p.c. a titolo di condanna in favore della Cassa delle Ammende.

Per consentire agli uffici di poter procedere al recupero delle somme di cui all'art. 96 c.p.c. sono stati attivati i relativi codici entrata di iscrizione a ruolo.

I nuovi codici di entrata attivati per tutti gli Uffici indicati nel prospetto Excel allegato, da utilizzare nell'ipotesi in cui si debba procedere all'iscrizione a ruolo, sono i seguenti:

**- 3X48 Corte di Cassazione - recupero somme art. 96 c.p.c. - condanna in favore della cassa ammende**

**- 3X49 Corte di Cassazione-recupero somme art. 96 c.p.c.- condanna in favore della cassa ammende interessi**

Le somme riscosse saranno riversate all'Ente Beneficiario 67379 - Cassa depositi e prestiti - cassa ammende.

Si fa presente che, per il codice di entrata 3X49, è attivo il calcolo degli interessi legali dalla data di decorrenza valorizzata a cura dell'Ufficio nella minuta di ruolo consegnata all'agente della riscossione; la data da valorizzare è quella di pubblicazione del provvedimento giurisdizionale, sentenza o ordinanza, a decorrere dalla quale maturano gli interessi legali.

Si comunica infine che, in considerazione del fatto che la sanzione è disposta con provvedimento giurisdizionale, nella cartella sarà precisato quanto segue:

*"Avverso la presente cartella esattoriale può essere proposta opposizione dinanzi al Tribunale Ordinario competente, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c."*

IL SEGRETARIO GENERALE